

**Schema di Accordo di collaborazione ai fini della partecipazione al bando di cui al D.D.G. n. 767 del 29/05/2025, denominato: “*Proposte progettuali relative al miglioramento dei popolamenti forestali e delle aree di interconnessione, riducendo i rischi di deframmentazione, elevando la funzione ecologica dei boschi*”**

**TRA**

**Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (di seguito ChiBioFarAm)**, con sede legale in viale F. Stagno d’Alcontres, 31 - 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837, Partita IVA00724160833, nella persona del Direttore Prof.ssa Nunzia Carla Spanò, domiciliata per la carica presso la medesima sede;

**e**

**Il comune di Naso (ME)**, con sede in via Mazzini, n. 1, nella persona del rappresentante legale il Sindaco Dott. Gaetano Nani;

Nel testo denominati congiuntamente “Parti”;

**PREMESSO**

Che il **Comune di Naso**:

- ha intenzione di partecipare al Bando di cui al D.D.G. n. 767 del 29/05/2025 denominato **proposte progettuali relative al “miglioramento dei popolamenti forestali e delle aree di interconnessione, riducendo i rischi di deframmentazione, elevando la funzione ecologica dei boschi”**;
- è intenzionato a valorizzare un’ampia area demaniale, prossima alla foce del Torrente Naso, preservando i beni naturalistici quali futuri laboratori a cielo aperto, nonché mettendo in sicurezza gli eventuali ruderi presenti nell’area, rifunzionalizzandoli in funzione delle finalità della misura.;
- non ha adeguate e idonee risorse umane alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini della partecipazione al bando;
- terminata la fase progettuale, intende gestire insieme all’Università degli Studi di Messina i futuri beni rifunzionalizzati e l’area oggetto di intervento, cedendo l’acquisizione dei dati ai fini della ricerca e di terza missione;

Che il Dipartimento in intestazione:

- ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica;
- vanta esperienza decennale nella ricerca in ambito biologico marino e terrestre, anche come parte degli Enti di gestione di aree protette, e svolge innovativa attività di monitoraggio chimico e biologico sia del comparto abiotico che biotico;
- ha maturato comprovate esperienze in protocolli di validazione biologica di innovativi e sostenibili sistemi di recupero di acque e sedimenti contaminati;

- tramite SPIN OFF e collaborazioni inter dipartimentali svolge attività di ricerca costiera e in particolare della sua dinamica e protezione ecocompatibile e resiliente.

## **CONSIDERATO**

- che le Parti ritengono di primario interesse sviluppare attività di ricerca;
- che tali azioni possono diventare occasione di sviluppo di nuove conoscenze e di promozione dell'innovazione tecnologica nel quadro di nuovi Programmi Operativi Nazionali (PON), Regionali (POR) definiti all'interno del Quadro Strategico Nazionale (QSN) ed Europeo;
- che le parti intendono realizzare la suddetta collaborazione, auspicando possibilità di dialogo con diverse realtà pubbliche e private sia regionali che nazionali;
- che la collaborazione potrà essere svolta presso la sede del sopra indicato Dipartimento, essendo le attività di ricerca e in oggetto correlate ad altri progetti già in corso di esecuzione;
- che presso l'Università degli Studi di Messina, a cui afferisce il Dipartimento competente, risultano disponibili risorse ed esperienze maturate nell'ambito delle attività di pertinenza della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato:

## **LE PARTI STIPULANO E**

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 Premessa**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **Art. 2 Oggetto**

Viene stipulato il presente "Accordo di collaborazione" tra le Parti in epigrafe, allo scopo di collaborare alla stesura della documentazione utile alla partecipazione al bando denominato: *"Proposte progettuali relative al miglioramento dei popolamenti forestali e delle aree di interconnessione, riducendo i rischi di deframmentazione, elevando la funzione ecologica dei boschi"*.

#### **Art. 3 Finalità**

Le Parti congiuntamente intendono utilizzare questi dati per realizzare progetti di ricerca.

#### **Art. 4 Responsabili Scientifici**

Il Responsabile Scientifico per il ChiBioFarAm sarà il Prof. Alessandro Crisafulli;  
Il Responsabile Scientifico per il comune di Naso sarà l'Arch. Messina Mario.

#### **Art. 5 Collaborazioni**

Le Parti potranno intrattenere rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati esterni alle stesse, avvalendosi del contributo del loro personale.

Tutte le persone che operano per le Parti (ivi compresi ricercatori, studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti, ecc.), verranno coordinati dal Responsabile Scientifico del Dipartimento.

### **Art. 6. Obblighi dei Dipartimenti**

Il ChiBioFarAm si obbliga:

1. a predisporre la progettualità propedeutica alla presentazione del progetto;
2. a realizzare le attività di ricerca connesse al progetto;

### **Art. 7 Obblighi del comune di Naso**

Il Comune di Naso si obbliga:

1. a gestire la parte economica in quanto beneficiaria del contributo, versando nelle casse dell'Università di Messina la somma necessaria a sviluppare le attività di ricerca e di terza missione per almeno 3 anni;
2. a mantenere a cadenze almeno trimestrali l'area ed effettuare i lavori che saranno condivisi con i dipartimenti coinvolti, sia per quanto concerne la messa a dimora di piantumazioni o movimenti di terra per la preservazione del sistema dunale, sia per i lavori di messa in sicurezza delle strutture pericolanti ricadenti nell'ambito dell'area di studio.

### **Art. 8 Sicurezza sul lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento al fine di assicurare l'attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del rispettivo personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è la Società per il proprio personale e l'UNIME per il proprio personale dipendente.

In particolare, i datori di lavoro, sulla base delle attività svolte dalle Parti, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008.

Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento.

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008, i lavoratori dipendenti delle Parti o equiparati ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti ecc., dovranno attenersi alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti, verranno forniti, da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI), idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori (o personale equiparato, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi gli assegnisti, i borsisti, ecc.) risulteranno esposti.

Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede.

### **Art. 9 Divulgazione e utilizzazione dei risultati**

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo che non avranno

carattere riservato potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione, oggetto della presente convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

### **Art. 10 Proprietà intellettuale**

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse, nelle comunicazioni all'esterno, relative a sviluppi e risultati dell'attività, oggetto della presente convenzione. I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi ed ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca in comune, appartengono in egual misura alle Parti.

### **Art. 11 Decorrenza, durata**

Le Parti convengono di conferire efficacia giuridica al presente accordo, con decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e per una durata di tre anni a decorrere dalla medesima data di sottoscrizione.

Tre mesi prima della scadenza le Parti, valutando i risultati ottenuti e ritenuto che persistano le esigenze operative che avevano determinato la stipula della Convenzione, potranno di comune accordo procedere al rinnovo mediante atto scritto.

La mancata osservanza delle statuizioni della presente convenzione, nonché delle disposizioni di legge ad essa applicabili, anche per quanto non espressamente disciplinato, determinerà la risoluzione automatica della stessa.

Le Parti potranno definire, attraverso specifici "atti integrativi", delle ulteriori attività di ricerca, sulla base degli output originati dell'attività di raccolta dei dati acquisiti.

Le Parti potranno altresì recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante motivata comunicazione scritta, da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno tre (3) mesi.

Sono fatti in ogni caso salvi gli obblighi assunti dalle Parti in data antecedente alla comunicazione del recesso e ancora non adempiuti.

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione le parti potranno ricorrere al Foro competente per legge.

Prima di adire il Foro giudiziario, le parti dovranno esperire le forme di conciliazione nelle modalità di legge.

### **Art. 12 Trattamento dati**

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, relativi alla presente Convenzione, saranno trattati per le finalità proprie del rapporto convenzionale secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali (così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10 Agosto 2018).

### **Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle intese tra le parti contraenti o alle norme generali di legge.

#### **Art.14 Registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale da UNIME, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

**Per il comune di Naso**  
Il Sindaco  
(Dott. Gaetano NANI')

**Per il Dipartimento di Scienze Chimiche,  
Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali  
dell'Università degli Studi di Messina**  
Il Direttore  
(Prof.ssa Nunziacarla Spanò)